

La fase 2 in Regione Lombardia



Sommario

- Premesse
- Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
- Attività commerciali, artigianali e di servizi
- Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
- Tirocini e attività laboratoriali
- Attività sportive e ludico-ricreative
- Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali
- Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive
- Linee guida regionali

Premesse

Con l'ordinanza regionale n. 547 del 17 maggio 2020, la regione Lombardia ha adottato specifiche misure urgenti atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus pandemico Covid-19 nella regione italiana più colpita.

L'ordinanza viene adottata in conformità al D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che, tra l'altro, prevede la possibilità per le regioni, laddove dovessero verificarsi delle **recrudescenze dell'epidemia**, di introdurre, esclusivamente nell'ambito di propria competenza, **misure ulteriormente restrittive** rispetto a quelle nazionali, pur senza incidere nello svolgimento di attività produttive e di quelle di carattere strategico a livello nazionale.

Dall'ordinanza emerge l'intenzione della Regione Lombardia di porre la massima attenzione sul **contenimento del contagio**, specificando che con riferimento alle attività economiche la riapertura, nel rispetto di idonee misure organizzative, è di natura sperimentale.

Le disposizioni dell'ordinanza sono valide dal **18 maggio al 31 maggio 2020**, fermo restando la possibilità di stabilire norme più stringenti qualora il monitoraggio quotidiano circa la diffusione del virus manifesti segnali critici.



Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

L'utilizzo della mascherina o di qualunque indumento idoneo a coprire naso e bocca, unitamente alla disinfezione delle mani, è obbligatoria **tutte le volte in cui ci si rechi fuori dall'abitazione**. Non sono obbligati i bambini di età inferiore a sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.

La distanza di sicurezza interpersonale per le attività sociali esterne deve essere di almeno un metro.

Salvo l'obbligo di rispettare il distanziamento sociale, l'utilizzo dei predetti dispositivi di protezione non è obbligatorio durante lo svolgimento di attività sportiva intensa.

Attività commerciali, artigianali e di servizi

Le attività commerciali, artigianali e di servizi elencate all'allegato 1 possono essere esercitate **nel rispetto delle linee guida** approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 15 maggio 2020 e di quanto indicato nell'ordinanza in esame.

Nel rispetto delle linee guida di cui all'ordinanza sono altresì consentite le attività inerenti a strutture ricettive all'aria aperta, rifugi alpini, guide turistiche, parchi faunistici e professioni della montagna, nonché lo svolgimento di attività toelettatura degli animali di compagnia.

Viene inoltre confermato l'obbligo per i concessionari di slot machines di disattivare le stesse e agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi.

Rimane salvo il **diritto di accedere ai locali delle attività ancora chiuse per svolgere attività di manutenzione, pulizia, sanificazione** nonché la gestione di forniture a l'attività di vigilanza.

Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di Lavoro

I datori di lavoro devono rilevare la temperatura corporea del personale **prima dell'accesso al luogo di lavoro**, nonché qualora nel corso dell'attività il lavoratore dovesse manifestare i

sintomi di infezione (tosse, raffreddore, congiuntivite).

Qualora l'attività svolta dal lavoratore è tale per cui non è prevista la presenza fisica del datore di lavoro (Es. servizi di trasporto, servizi di assistenza domiciliare), il lavoratore dovrà astenersi dal presentarsi sul luogo di lavoro, comunicandolo tempestivamente al datore di lavoro, qualora manifesti eventuali sintomi da Covid-19.

Se la temperatura del personale supera i 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Qualora una persona manifesti i sintomi da Covid-19, la stessa dovrà essere momentaneamente isolate e non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede e il datore di lavoro dovrà darne immediata **comunicazione** all'ATS territorialmente competente.

Il datore di lavoro o il suo delegato è inoltre tenuto a rammentare, anche mediante sms o e-mail, al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea e potrà in ogni momento effettuare delle **verifiche, anche a campione**.

Viene inoltre raccomanda la rilevazione della temperatura di clienti/utenti presso il luogo di lavoro. La rilevazione della **temperatura di clienti/utenti è obbligatoria per le attività di ristorazione con consumo sul posto**.

Qualora la temperatura corporea dei clienti fosse superiore a 37,5° il cliente dovrà essere informato della necessità di contattare il proprio medico curante e non gli sarà consentito l'accesso al locale.

Data la possibile difficoltà nel reperimento di strumenti di rilevazione della temperatura, **in via transitoria** è ammesso che la rilevazione della temperatura corporea avvenga **mediante strumenti personali idonei**.

Viene inoltre raccomandato l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale.

Tirocini e attività laboratoriali

Nel rispetto delle misure organizzative di prevenzione e protezione di cui al decreto, nell'ambito delle attività che sono autorizzate ad operare, è ammesso lo svolgimento delle attività formative in presenza.



Attività sportive e ludico-ricreative

Le attività sportive svolte individualmente all'aria aperta sono consentite anche nell'ambito di impianti sportivi, purché sia vietata la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), salvo i locali di transito e i servizi igienici. Le aree adibite alla pratica sportiva aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli, sono considerate svolte all'aria aperta.

I gestori degli impianti sportivi dovranno garantire – ad esempio mediante turnazioni o prenotazioni on-line – il **contingentamento degli ingressi**. Dovranno inoltre garantire la **costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici**, nonché l'organizzazione di percorsi idonei e l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive.

Rimane **escluso, anche all'aperto, lo svolgimento di attività di piscine e palestre**; mentre è consentito sia il volo che la navigazione da diporto.

A partire dal 25 maggio 2020 sarà possibile accedere agli impianti di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio solo per gli atleti individuati dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali

È consentita l'attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali, in forma individuale, da parte dei proprietari degli animali e da parte degli istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido, in aree attrezzate e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Attività gestionali della fauna selvatica

Nel rispetto delle misure di distanziamento sociale è ammessa lo svolgimento dell'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica da parte di soggetti legittimati, l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e la caccia di selezione da parte dei cacciatori a ciò legittimati.

Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive

Le schede tecniche allegate all'ordinanza contengono indirizzi operativi per i singoli settori di attività ai fini di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del virus in tutti i contesti di vita sociale.

Ristorazione

- adeguata informazione sulle misure di prevenzione
- rilevazione della temperatura corporea del personale e dei clienti che consumano al tavolo
- disponibilità dei prodotti igienizzanti
- privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenimento dell'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni (negli esercizi che dispongono di posti a sedere)
- l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta con mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti (negli esercizi che non dispongono di posti a sedere)
- laddove possibile, l'utilizzo degli spazi esterni
- I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale
- divieto della consumazione a buffet
- il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina
- procedere ad una frequente igiene delle mani
- ricambio d'aria negli ambienti interni ed esclusione totale, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria
- preferibile modalità di pagamento è quella elettronica
- per i clienti l'obbligo di indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo
- disinfezione delle superfici al termine di ogni servizio al tavolo.

Stabilimenti balneari e spiagge

- adeguata informazione sulle misure di prevenzione
- rilevazione della temperatura corporea del personale
- privilegio dell'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenimento dell'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg
- l'obbligo di indossare la mascherina per il personale e di avere a



disposizione gel igienizzante per le mani ▪ riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, evitare assembramenti, assicurare distanziamento di almeno 1 metro ▪ distanziamento tra gli ombrelloni di una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone ▪ tra le attrezzature di spiaggia deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m ▪ regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni ▪ disinfezione delle attrezzature ad ogni cambio di persona o nucleo familiare ▪ nelle spiagge libere, l'informazione e responsabilizzazione individuale ▪ è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti ▪ gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

Strutture ricettive

- adeguata informazione sulle misure di prevenzione
- rilevazione della temperatura corporea del personale ▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni ▪ favorire modalità di pagamento elettroniche ▪ pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate alla fine di ogni turno di lavoro
- obbligo di indossare la mascherina per gli ospiti negli spazi comuni, mentre il personale dipendente è tenuto sempre all'utilizzo della mascherina ▪ disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani ▪ disinfezione degli oggetti forniti in uso dalla struttura all'ospite ▪ utilizzo degli ascensori nel modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale, eventuali deroghe per le famiglie/gruppi di viaggiatori ▪ frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali ▪ ricambi e qualità dell'aria indoor secondo le specifiche procedure.

Acconciatori ed estetisti

- adeguata informazione sulle misure di prevenzione
- accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenimento dell'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. ▪ rilevazione della temperatura corporea del personale ▪ permanenza dei clienti all'interno dei locali limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento ▪ riorganizzare gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia

tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti ▪ delimitazione da barriere fisiche tramite droplet delle aree di lavoro, ove possibile ▪ disposizione dei soluzioni per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori ▪ mantenimento della distanza di almeno 1 metro ed obbligo di indossare la mascherina, salvo che sia incompatibile con lo specifico servizio ▪ per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. ▪ frequente igiene delle mani e utilizzo camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale ▪ adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro ▪ regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria ▪ divieto dell'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio ▪ preferibile modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi

- adeguata informazione sulle misure di prevenzione
- regole di accesso, per evitare assembramenti e assicurare il mantenimento della distanza di almeno 1 metro tra i clienti ▪ rilevazione della temperatura corporea del personale ▪ ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani ▪ in caso di vendita di abbigliamento: mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente ▪ obbligo di indossare la mascherina per i clienti e lavoratori ▪ ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria ▪ favorire modalità di pagamento elettroniche.

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

(mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)

Misure generali: ▪ mantenimento del distanziamento interpersonale ▪ accessi regolamentati e scaglionati ▪ ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani ▪ uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto,



particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande

- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

I Comuni dovranno regolamentare la gestione dei mercati, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020: prevedere idonee misure logistiche, distanziamento interpersonale, valutando ulteriori misure quali: corsie mercatali a senso unico, posizionamento di segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita, maggiore distanziamento dei posteggi, ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale.

Misure a carico del titolare di posteggio: pulizia e igienizzazione quotidiana delle; uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; in caso di vendita di abbigliamento: guanti monouso per i clienti, in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Uffici aperti al pubblico

Le indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico:

- adeguata informazione sulle misure di prevenzione
- preferibilmente il contatto con i clienti tramite collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche
- preferibile accesso dei clienti tramite prenotazione
- rilevazione della temperatura corporea del personale
- riorganizzare gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro
- disposizione delle soluzioni per l'igiene delle mani dei clienti
- svolgimento dell'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione
- frequente igiene delle mani
- per le riunioni favorire le modalità a distanza
- adeguata pulizia delle superfici di lavoro
- ricambio

d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

Manutenzione del verde

- consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti, l'obbligo di mascherina e di guanti
- operazioni di pulizia con dispositivi di protezione aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato
- rilevazione della temperatura corporea del personale
- operazioni di pulizia di tutte le superfici con cadenza giornaliera
- disinfezione periodica degli spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature
- idonei mezzi detergenti
- accesso regolamentato agli spazi comuni con il rispetto della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
- possibilità di lavorare senza guanti monouso con lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche
- Allestimento del cantiere secondo le specifiche regole.

Musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali

- adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare
- definizione di uno specifico piano di accesso per i visitatori
- rilevazione della temperatura corporea del personale
- obbligo della mascherina per i visitatori ed il personale
- l'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet
- disposizione delle soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani
- quando opportuno, predisposizione dei percorsi per favorire il distanziamento interpersonale
- adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti
- frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria
- limitato utilizzo degli ascensori
- regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba
- eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.



Linee guida regionali

Professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci)

- svolgimento dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti fino a quattro persone esclusi gli accompagnatori
- lavaggio o disinfezione frequente delle mani
- divieto di scambio di cibo e bevande
- adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione
- predisposizione del programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione, mantenimento dell'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni
- divieto di scambio di abbigliamento, attrezzature, dispositivi accessori di sicurezza utilizzati
- uso di magnesite liquida a base alcolica nelle arrampicate
- disinfezione delle attrezzature
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento
- dichiarazione attestante l'assenza di sintomatologie riconducibili ad infezione da Covid-19.

Guide turistiche

- uso mascherina per guida e per i partecipanti
- ricorso frequente all'igiene delle mani
- rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento
- adeguata informazione sulle misure di prevenzione
- programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione, mantenimento dell'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni
- organizzazione dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti (max dieci persone escluso l'accompagnatore)
- eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo
- favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni
- la disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica.

Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi

- delimitazione dell'area esterna, accesso regolamentato
- disposizione dei disinfettanti per le mani
- rilevazione della temperatura corporea obbligatoria del personale e fortemente raccomandata per i clienti
- distanza sociale di 1 metro, utilizzo dei presidi personali (mascherine o guanti)
- obbligo usare la tovaglietta monouso,

sanificazione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti

- è consentito solo servizio al tavolo
- ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone
- il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria
- divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi
- il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale
- nelle camere deve essere garantito il distanziamento sociale, con una cubatura di almeno 20 m³ a persona
- adeguato ricambio d'aria
- indossare le mascherine durante la notte, salvo il caso di presenza di solo nucleo di persone con stessa residenza anagrafica
- accurata sanificazione ad ogni cambio ospite
- bagni: disinfettante in ogni bagno con la richiesta agli ospiti di procedere alla disinfezione dopo l'uso
- disinfezione dei punti soggetti a maggior manipolazione
- in caso di necessità il gestore del rifugio deve provvedere a registrare giornalmente l'elenco delle persone ospitate per camera con relativi numeri telefonici.

Strutture ricettive all'aperto (villaggi turistici e campeggi)

Reception e uffici:

- distanza interpersonale di almeno un metro
- perimetrazioni delle diverse aree di attività
- incentivare le operazioni di check in da remoto
- evitare la formazione di code ed assembramenti
- rilevazione della temperatura corporea del personale
- adeguata segnaletica per delimitare gli spazi ed indicare i percorsi in sicurezza
- regolare pulizia e disinfezione dei locali chiusi e delle aree adiacenti
- per personale utilizzo di adeguati dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti), forniti dalla struttura/ditta di appartenenza
- idonei dispenser di detergenti per le mani.

Piazzole dei campeggi:

- delimitazione del limite della piazzola
- i lati aperti (porta d'accesso) delle unità abitative posizionate nella piazzola (camper, tenda, roulotte) devono rispettare una distanza di almeno 3 metri tra le stesse unità
- raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e sanificare gli arredi esterni oltre a quelli interni.

Unità abitative interne alle strutture ricettive:

- formazione del personale adibito alle



pulizie alle misure di prevenzione da Covid-19 ▪ controllo e manutenzione dei sistemi di aerazione/ventilazione ▪ utilizzo di parti comuni garantendo il distanziamento sociale.

Bagni comuni: ▪ distanza interpersonale di almeno un metro ▪ perimetrazione, ove necessaria e adeguata separazione dei flussi in entrata e uscita ▪ distanziamento nell'uso dei lavelli e di ogni altra dotazione ▪ regolare pulizia e disinfezione degli spazi, dei sistemi di aerazione/ventilazione ▪ interventi di pulizia da effettuare almeno 3 volte al giorno.

Parchi faunistici

▪ piano di accesso con il numero massimo di visitatori ▪ privilegiare aperture per fasce orarie nell'arco della giornata suddivise o solo alla mattina o solo al pomeriggio allo scopo di turnare i flussi e di evitare eventuali assembramenti ▪ sistema di prenotazione online degli accessi ▪ favorire pagamento online ▪ conservazione dei nomi delle persone che hanno fatto ricorso alla prenotazione online o telefonica ▪ regolamentazione di ingresso e uscita ▪ presenza personale specificamente assegnato al controllo della regolarità dei flussi e del corretto comportamento dei visitatori ▪ rilevazione della temperatura corporea del personale.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.

